



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

10\_44\_1\_LRE\_18

### Legge regionale 29 ottobre 2010, n. 18

#### Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

#### Art. 1 contributi straordinari per garantire la copertura del segnale televisivo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo alla RAI al fine di consentire la realizzazione di interventi atti a garantire la copertura del segnale del servizio pubblico televisivo in determinate aree del territorio regionale che attualmente rimangono prive di segnale nel passaggio dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale terrestre.
2. L'intervento di cui al comma 1 deve essere preferibilmente rivolto alle zone montane e, comunque, nell'ambito di una equilibrata ripartizione territoriale.
3. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) del Friuli Venezia Giulia.

#### Art. 2 norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 407 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Contributo straordinario alla RAI per la copertura del segnale del servizio pubblico televisivo in aree del territorio regionale>>.
2. All'onere complessivo di 700.000 euro per l'anno 2010 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio e dai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI	capitolo	euro
10.4.1.1170	766	5.000
10.4.1.1170	1490	70.000
10.4.1.1170	1526	30.000
10.4.1.1170	1535	25.000
11.3.1.1180	1491	20.000
11.3.1.1184	1529	20.000
11.3.1.1180	1212	10.000
10.6.1.2013	5000	15.000
10.1.1.1163	9851	18.000
9.1.1.1153	1600	391.000
11.3.1.1180	1210	96.000

#### Art. 3 entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.